



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (ex Terza) Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 6734/2017 R.G. e vertente

TRA

[redacted] con sede legale in Roma, alla Via [redacted]
[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., [redacted]
elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza [redacted] presso lo studio
dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende per mandato in calce
all'atto di citazione.

Attrice

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede legale in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3 (C.F. e P. IVA 00884060526), in persona del Responsabile dell'Ufficio Credito e Legale dell'Area Territoriale Centro e Sardegna, Dir. Luigi Losurdo, munito dei poteri di rappresentanza giusta delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2014 e procura speciale conferita con atto del Notaio Mario Zanchi del 13 dicembre 2016 (rep n. 35452; racc. n. 17280), elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Umberto Morera e Giuseppina Satta, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta



CONCLUSIONI:

per l'attrice: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, previa revoca dell'ordinanza resa in data 20 ottobre 2018, ammettere i mezzi di prova tempestivamente richiesti dalla _____ Nel merito, accertare e dichiarare "l'invalidità e/o la nullità" parziale del contratto di apertura del conto corrente n. 611574.93, acceso dalla odierna attrice presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., "stante l'applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultra legali ex L. n. 108/96, nonché di costi, remunerazioni e competenze non concordati ed, in ogni caso, non dovuti in quanto superiori a quelli nominali"; per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore della _____ di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse dal sorgere del rapporto all'attualità, nella misura da accertare a mezzo di C.T.U., oltre "interessi legali creditori". Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del Procuratore di parte attrice in quanto antistatario";

per la convenuta: "Piaccia al Tribunale, per i motivi esposti in atti, in rito dichiarare la tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte della _____ e la conseguente improcedibilità dell'azione, disponendo l'immediata cancellazione dal ruolo della medesima causa. Sempre in rito ed in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per assoluta indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, ordinando la relativa integrazione ai sensi dell'art. 164, IV co., c.p.c.. Dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla _____ essendo ancora pendente il rapporto di conto corrente in contestazione, e, per l'effetto, dichiarare improcedibili tutte le domande di parte attrice. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla _____ inacché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, dichiarare l'avvenuta compensazione del credito accertato in capo all'attrice con quello vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Con vittoria di spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l' _____ :l. premetteva che aveva acceso, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un conto corrente ordinario, contrassegnato dal n. 611574.93, cui era associato un conto anticipi distinto dal n. 611696.15, *“il cui saldo, in uno con le relative commissioni, confluivano nel conto principale, in tal modo apportando l'ulteriore proliferazione del presunto debito imputato al cliente”*; lamentava, quindi, che

➤ la convenuta, fin dall'avvio del rapporto, aveva operato la capitalizzazione degli interessi, *“in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. oltreché degli artt. 1346 e 1182 c.c.”*;

➤ inoltre, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel corso del rapporto, aveva applicato *“interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e, comunque, non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali” nonché “interessi oltre il tasso soglia secondo i parametri del Ministero del Tesoro;*

➤ essa attrice aveva sempre *“contestato l'eccessivo lievitarsi delle pretese della banca, diffidando in più occasioni il convenuto istituto bancario a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'inizio del rapporto bancario ad oggi”*

➤ tuttavia, non avendo sortito esito *“gli innumerevoli tentativi di comporre bonariamente la vertenza”* si era vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria.

Premesso testualmente quanto sopra, la _____ svolgeva diffuse considerazioni in tema di usura ed anatocismo, anche mediante il richiamo di indirizzi giurisprudenziali, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del giudizio in ragione della tardiva costituzione dell'attore e, comunque, la nullità dell'atto di citazione; contestava, comunque, nel merito le doglianze di parte attrice rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.

Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta; indi la causa veniva trattenuta in decisione, con la



concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell'attore.

In apertura di motivazione va evidenziato che si palesa del tutto immeritevole di seguito l'eccezione preliminare con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ed ordinarne la cancellazione dal ruolo, sull'assunto che l' [REDACTED], pur avendo notificato l'atto di citazione in data 17.01.2017, si sarebbe costituita solo il 30.01.2017 e, dunque, dopo il vano decorso del termine di cui all'art. 165 c.p.c..

In proposito par d'uopo rimarcare che il mero esame del fascicolo telematico e delle annotazioni di Cancelleria consente di rilevare che, in realtà, la società attrice ha provveduto a costituirsi - con il deposito telematico dell'atto di citazione, della allegata procura e della nota di iscrizione a ruolo - già in data 27 gennaio 2017, ancorché l'Ufficio abbia poi curato gli adempimenti di competenza solo il successivo 30 gennaio 2017.

Ad ogni buon conto, ove pure la [REDACTED] si fosse costituita oltre il termine all'uopo previsto dall'art. 165 c.p.c., nel caso di specie certamente non poteva e non doveva ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, atteso che, comunque, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. si è costituita nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c. per la costituzione della parte convenuta (ovvero in data 9 maggio 2017, a fronte di una udienza di comparizione fissata in citazione per il 30 maggio 2017).

Invero, è certo noto che, a mente dell'art. 171, I co., c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo va disposta solo nelle ipotesi in cui nessuna delle parti si sia costituita nei termini stabiliti (rispettivamente dall'art. 165 c.p.c. per l'attore e dall'art. 166 c.p.c. per il convenuto).



Per converso, il secondo comma del citato art. 171 c.p.c. prevede testualmente che, “se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza”; pertanto, ove la parte convenuta si sia costituita nel termine assegnatole dall'art. 166 c.p.c., non potrebbe certo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo ove la parte attrice si fosse - in ipotesi - costituita dopo il decorso del termine di cui all'art. 165 c.p.c. ma, pacificamente, ben prima dell'udienza di comparizione.

Domanda di ripetizione di indebitto.

Passando, dunque, all'esame delle richieste di parte attrice, va, in primo luogo, evidenziato che - anche a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni e doglianze circa l'illegittimità degli addebiti in conto operati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - non potrebbe, comunque, avere alcun seguito la domanda di ripetizione avanzata dall'_____.

In proposito va premesso che appare certamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione di massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca. Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo di recuperare, eventualmente, una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista il saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. Civ. n. 24418/10).

Ciò posto con riferimento alla fattispecie concreta deve rilevarsi che, pur a fronte delle specifiche allegazione difensive svolte della Banca convenuta, la _____



s.r.l. non ha né allegato né dimostrato che i rapporti in contestazione siano stati chiusi in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio e che sia stato anche versato quanto annotato a titolo di saldo debitore; l'attrice, d'altro canto, neppure ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi.

Pertanto, in difetto di prova dei presupposti per la ripetizione, la domanda restitutoria avanzata dall' [REDACTED] non può che ritenersi del tutto immeritevole di seguito.

Ritiene, poi, questo Giudice che debba rigettarsi anche l'ulteriore domanda, con la quale la [REDACTED] ha chiesto di accertare e dichiarare *“l'invalidità e/o la nullità”* parziale del contratto di apertura del conto corrente n. 611574.93, acceso dalla odierna attrice presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., *“stante l'applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultra legali ex L. n. 108/96, nonché di costi, remunerazioni e competenze non concordati ed, in ogni caso, non dovuti in quanto superiori a quelli nominali”*.

Ed a tale determinazione conduce l'assorbente considerazione che l'attrice, nel termine perentorio per le allegazioni assertive, ha svolto deduzioni del tutto generiche ed affidate, in massima parte, ad argomentazioni di ordine generale ed astratto, sganciate dalla fattispecie concreta ovvero inconferenti, ed, in ogni caso, non ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico.

Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della rideterminazione del saldo del conto ovvero della ripetizione di somme pretese dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova.

In particolare, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibili dall'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il



carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo gli estratti conto integrali dalla data di avvio del rapporto, ma anche il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite (ed asseritamente contenente le clausole nulle).

Segnatamente la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così anche di recente la Corte di Cassazione, in fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha argomentato come di seguito: *“Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato*



affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte" (Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Né in senso contrario potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti.

Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, di regola – salvo situazioni eccezionali, da allegare e dimostrare - non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB.

Inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il Legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla Banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, già nell'art. 8 della L. 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza Bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di



ottenere dalla Banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare la disposizione citata così recitava: *“Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell’ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all’art. 1 di ottenere il rimborso delle spese”*.

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata con l’art. 119, u.co. del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*.

Con la disposizione da ultimo citata – nel testo modificato dall’art. 24 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 – il diritto già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l’ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò è stato ampliato e fissato in novanta giorni – e non più sessanta - il termine entro il quale la Banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal fatta, il “cliente - attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all’art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della



documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti, e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va, in primo luogo, rimarcato che, nel termine perentorio per le allegazioni assertive, la _____, i formulato le proprie contestazioni e deduzioni in termini del tutto vaghi e generici, limitandosi a sostenere apoditticamente che nel corso dei rapporti dedotti in lite la Banca convenuta avrebbe applicato interessi usurari ed operato l'illegittima capitalizzazione degli interessi.

Ed invero, tanto nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di usura ed anatocismo, senza che siano stati, tuttavia, offerti elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la Banca convenuta.

Ed anzi, con specifico riferimento all'anatocismo, la _____, senza minimamente indicare la data di accensione dei rapporti dedotti in lite, ha invocato il divieto enunciato dall'art. 1283 c.c. e si è lungamente soffermata sulle pronunce rese dalla Suprema Corte con riferimento alle clausole in tema di capitalizzazione periodica degli interessi debitori trasfuse in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 120 TUB, come novellato dall'art. 25, II co., del D. Lgs. n. 342/99, e della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, omettendo del tutto di considerare che, in realtà - come dedotto dalla Banca convenuta ed inferibile dalla documentazione in atti - i conti per cui è causa sono stati aperti nel 2008 e, dunque, nella vigenza di norme che, ben lungi dal prevedere l'illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi sui conti correnti con saldi debitori, richiedeva, unicamente, che, nelle operazioni regolate in conto corrente, il conteggio degli interessi debitori e creditori venisse previsto con la medesima periodicità, stabilendo, altresì, il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, contrattualmente stabiliti, dopo la chiusura del conto, e prescrivendo, poi, all'art. 6, la specifica approvazione scritta per le clausole disciplinanti, appunto, la periodicità della predetta capitalizzazione.



Inoltre l'attrice, pur avendo fondato le sue pretese ed impostato le sue difese sul presupposto della nullità ed illegittimità delle clausole trasfuse nei contratti di apertura dei conti per cui è causa, e pur avendo chiesto l'accertamento di tale nullità, non ha ritenuto di versare in atti i cennati documenti contrattuali, ché, invece, ha formulato una richiesta di ordine di esibizione evidentemente inammissibile dacché generica e riferita anche a documenti già in atti.

In sintesi, dunque, la assoluta genericità delle allegazioni unitamente alla omessa produzione dei documenti contrattuali finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.

Né, del resto, il problema appare superabile sulla base della considerazione che la nullità sarebbe anche rilevabile d'ufficio. Ed infatti, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che *"La rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto prevista dall'art. 1421 cod. civ. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa. (Sez. 2, Sentenza n. 1552 del 28/01/2004, Rv. 569764 - 01)"*, ed inoltre che *"Il potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità del contratto di assicurazione (nella specie, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui*



*all'art. 183 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014, Rv. 630558 - 01)”.
In conclusione, dunque, le domande proposte dalla _____ l. vanno integralmente disattese.*

Alla soccombenza consegue la condanna della _____ alla rifusione, in favore della Banca convenuta, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 6734/2017 R.G., così provvede:

- Rigetta integralmente le domande proposte dalla _____
- Condanna la _____ alla rifusione, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2020.

Il Giudice
Clelia Buonocore

